

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

*Legge regionale 23 novembre 2018 n. 62
(Codice del commercio)*

Approvato con D.C.C. n. 44 del 08/06/2021

- Comune di Lastra a Signa -

INDICE

Titolo 1 - Principi generali

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Principi di qualità
- Articolo 4 - Indirizzi generali di insediamento e di esercizio
- Articolo 5 - Attività su aree pubbliche
- Articolo 6 - Procedimenti per l'esercizio delle attività su posteggi dati in concessione
- Articolo 7 - Procedimenti sul commercio svolto in forma itinerante
- Articolo 8 - Norme comuni
- Articolo 9 - Trasferimento, soppressione di mercati, fiere o soppressione, istituzione di nuovi posteggi
- Articolo 10 - Aree demaniali a disposizione del Comune
- Articolo 11 - Decadenza del titolo abilitativo
- Articolo 12 - Norme comportamentali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 13 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Articolo 14 - Validità delle presenze
- Articolo 15 - Vendita a mezzo di veicoli
- Articolo 16 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 17 - Determinazione degli orari
- Articolo 18 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico

Titolo 2 - Mercati

- Articolo 19 - Definizioni
- Articolo 20 - Funzionamento e calendario dei mercati
- Articolo 21 - Criteri di assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati e nei mercati nuova istituzione
- Articolo 22 - Assegnazione posteggi riservati
- Articolo 23 - Criteri di variazione per miglione e scambio di posteggi
- Articolo 24 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 25 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Articolo 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 27 - Mercati straordinari
- Articolo 28 - Mercati e Fiere a Carattere sperimentale
- Articolo 29 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

Titolo 3 - Fiere

- Articolo 30 - Definizione delle Fiere
- Articolo 31 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 32 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali
- Articolo 33 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 34 - Decadenza della concessione di posteggio
- Articolo 35 - Fiere promozionali
- Articolo 36 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali
- Articolo 37 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
- Articolo 38 - Fiere: localizzazione e caratteristiche

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

- Articolo 39 - Posteggi fuori mercato
- Articolo 40 - Decadenza della concessione del posteggio

Titolo 5 - Commercio itinerante

Articolo 41 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 42 - Zone vietate

Titolo 6 - Concessioni temporanee di aree pubbliche

Articolo 43 - Concessioni temporanee

Titolo 7 - Sanzioni

Articolo 44 - Sanzioni e Disposizioni finali

Articolo 45 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

Articolo 46 - Norma di rinvio

Articolo 47 – Entrata in vigore.

Titolo 1 Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Lastra a Signa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione, ed in attuazione della L.R. Toscana 62/2018 e successive modificazioni e integrazioni (*Codice del Commercio*).

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il regolamento è aggiornato nelle sue parti, con le stesse modalità previste per la prima approvazione, fatta eccezione per gli aggiornamenti di tipo esclusivamente tecnico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

a. per **legge** la legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del commercio);

b. per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

c. per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

d. per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della legge.

e. per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;

f. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

g. per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

h. per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;

i. per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

j. per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

k. per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera** le parti delle aree pubbliche o

private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;

l. per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;

m. per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;

n. per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;

o. per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;

p. per **presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

q. per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;

r. per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio.

s. per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

t. per **settore merceologico**, la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminata fra alimentare e non alimentare;

u. per **specializzazione merceologica**, all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento.

Articolo 3

Principi di qualità

Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane;
- f) La tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.
- g) la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale, anche mediante l'introduzione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere e singoli posteggi e di limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

Articolo 4

Indirizzi generali di insediamento e di esercizio

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale

fine forme di incentivazione;

b) favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;

b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;

d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA se effettuato in forma itinerante ed è svolto da imprenditori individuali o società di persone o di capitali o cooperative, regolarmente costituite in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regione Toscana n.62/2018 e s.m..

2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione, la cui durata è pari a 12 (dodici) anni.

b) in forma itinerante su qualsiasi area, fatta eccezione per quelle elencate all'art. 42 e nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 41.

3. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 62/2018.

Articolo 6

Procedimenti per l'esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione

1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nel Comune di Lastra a Signa di cui all' art. 5, comma secondo, lett.a) e della relativa concessione di posteggio è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. La domanda è presentata a seguito di bando pubblico, sulla base delle norme di cui ai successivi articoli.

3. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due posteggi nell'ambito del medesimo settore merceologico, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Quando il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio, sempre nell'ambito dello stesso settore merceologico.

4. L'autorizzazione e la concessione di posteggio dodecennale, rilasciata dal Comune di Lastra a Signa, abilita:

- all'esercizio nell'ambito del territorio regionale, anche dell'attività in forma itinerante;

- all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi, ed assegnati a seguito di spunta, nei mercati e fuori mercato;

- alla partecipazione alle fiere.

Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

5. Qualora il concessionario di suolo pubblico avanzi domanda di permesso a costruire sull'area,

questi deve prestare obbligazione, garantita finanziariamente, impegnandosi al ripristino dello stato del luogo alla scadenza della concessione; deve inoltre esplicitamente dichiarare di essere consapevole che per ragioni di pubblico interesse la concessione può essere revocata ancor prima della scadenza naturale del termine, fatto salvo l'obbligo del comune di un termine di preavviso di 4 mesi.

6. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal

D.P.G.R.n. 40/R del 2006.

7. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a gas sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 7

Procedimenti sul commercio svolto in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b), è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione abilita:

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
- all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi, nei mercati e fuori mercato.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal

D.P.G.R. n. 40/R del 2006.

3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a gas sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 8

Norme comuni

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali, o comunque nelle aree non a diretta disposizione del comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una o l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

3. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

4. Nel caso di svolgimento di una fiera il Comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso di titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. La comunicazione di subingresso, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata, pena la decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di trasferimento nella gestione o della titolarità dell'esercizio.

6. In caso di morte del titolare dell'azienda, la comunicazione di reintestazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso, dall'erede o dal rappresentante legale nel caso in cui gli eredi abbiano costituito una società di persone, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

7. Qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, gli eredi anche non in possesso dei requisiti professionali richiesti, hanno comunque la facoltà di continuare l'attività a titolo provvisorio, se in possesso dei requisiti morali. Qualora entro un anno dalla data del decesso il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali, il titolo decade.

8. Qualora l'erede non intenda continuare l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro oggetto entro 12 mesi dalla morte del titolare. In tal caso, la comunicazione di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, è presentata dal

cessionario entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di trasferimento dell'attività. Nell'arco dei 12 mesi l'attività deve rispettare i limiti di assenza di cui all'art.11.

9. Il reintestatario dell'attività acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dal precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi.

Articolo 9

Trasferimento, soppressione di mercati, fiere o soppressione, istituzione di nuovi posteggi

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale, o di un posteggio fuori mercato, per ragioni di interesse pubblico, il Comune, acquisisce preventivamente i pareri delle organizzazioni di categoria e associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione iscritte nell'elenco di cui alla L.R. 62/2018; individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini congiuntamente concordati. Se i motivi del trasferimento sono dovuti a ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale viene assegnato agli operatori un termine di almeno un anno.

2. Qualora il Comune sopprima un mercato, una fiera o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi, al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.

3. Per l'istituzione dei nuovi posteggi, il servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione e della concessione chiede il parere degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico. Se gli uffici preposti al rilascio del parere non procedono entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il parere è acquisito come positivo.

Articolo 10

Aree demaniali a disposizione del Comune

1. Nell'aree demaniali l'esercizio del commercio è effettuato di intesa con le autorità competenti e per i posteggi individuati deve essere rilasciata concessione demaniali nei mercati e nelle fiere.

Articolo 11

Decadenza del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo e la concessione del posteggio decadono nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. 62/2018.

2. Il Titolo abilitativo decade, altresì, nei casi in cui l'operatore:

a) Non inizi l'attività entro 180gg dalla data dell'avvenuto rilascio, ovvero dalla presentazione della segnalazione certificata inizio attività, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine;

b) Non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87 della L.R. 62/2018. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo;

c) nei casi previsti dall'articolo 127, c, 1, lett. E) della L.R. 62/2018 in materia di regolarità contributiva, salvo deroghe normative.

3. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.

4. La concessione del posteggio nelle fiere è dichiarata decaduta nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87 della L.R. 62/2018.

5. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione.
6. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi di operatività della fiera.
7. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico; in tale caso si applica l'art.9, comma secondo.
8. Restano ferme, inoltre, le ipotesi di decadenza dalla concessione del suolo pubblico regolate dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Articolo 12

Norme comportamentali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m 2.5 e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
5. Gli operatori devono allestire ed insediarsi non prima di un'ora dall'orario di vendita e devono liberarlo non oltre un'ora dalla chiusura.
6. E' fatto obbligo agli operatori di raccogliere tutti i rifiuti prodotti durante il mercato o la fiera e mantenere gli stessi all'interno del proprio posteggio per poi essere conferiti al termine della vendita, negli appositi contenitori. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere) è considerato assente a tutti gli effetti.
9. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto dalla normativa vigente, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti. **10.** Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, con specifica dicitura (MERCE USATA) ben visibile. La merce usata deve essere distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
- 11.** Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Articolo 13

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 9, della L.R.62/2018 si determina in 20 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario.

Articolo 14

Validità delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché delle tipologie e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
2. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
3. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
4. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.
5. Per il riconoscimento delle presenze in spunta di eventuali precedenti titolari cedenti una specifica autorizzazione/SCIA, occorre che l'acquirente fornisca agli organismi di vigilanza copia della comunicazione di subingresso al comune di riferimento. Qualora tale documentazione non venga fornita in copia, le presenze collegate all'autorizzazione di riferimento non verranno riconosciute.
6. Il registro delle presenze dei singoli mercati è aggiornato dopo ogni edizione, sulla base delle rilevazioni effettuate dai soggetti incaricati dal comune.
7. Al 31 dicembre di ogni anno decadono dalla graduatoria gli operatori che hanno maturato meno di quattro presenze nei tre anni precedenti, salvo gli operatori che hanno acquisito la prima presenza nel mercato di riferimento negli ultimi due anni del triennio considerato.
8. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino in apposita autocertificazione; i soggetti devono essere in possesso del titolo in originale.

Articolo 15

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, seappositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficieed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 16

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti .
2. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto, o qualsiasi altro mezzo a, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 17

Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è stabilito dal Sindaco, anorma dell'art. 50 del decreto legislativo n.267/2000.
2. Per i mercati , l'attività di vendita inizia dalle ore 8.15 e termina alle ore 13.00. I banchi

devono essere comunque montati tassativamente entro le ore 8.15 e rimossi entro le ore 14.00. L'accesso degli operatori titolari di concessione di posteggio al mercato è consentito dalle ore 7.00 alle ore

7.45. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato (ore 7.45) e terminano non oltre 20 minuti dall'inizio del medesimo.

3. Per le fiere si applicano orari che possono coprire l'intero arco della giornata.

4. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste su specifica richiesta sottoscritta dalla maggioranza degli operatori, da presentare al SUAP almeno 30 giorni prima delle giornate stesse. In caso contrario il mercato è anticipato al primo giorno feriale antecedente.

Articolo 18

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

2. A tal fine si fa riferimento all'apposito regolamento sui tributi locali e sulle conseguenti tariffe applicate.

Titolo 2 Mercati

Articolo 19 **Definizioni**

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività; i mercati si dividono in:

- mercati del capoluogo e rionali.
- mercati delle frazioni del Comune.

Il numero dei posteggi, le caratteristiche, le specializzazioni merceologiche e le relative planimetrie sono depositate presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

I posteggi, escluse ipotesi in deroga, hanno dimensione massima pari a 35 mq (mt.7 x 5).

Articolo 20 **Funzionamento e calendario dei mercati**

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Attività gestionali non di natura istituzionale possono essere affidate direttamente a soggetti compartecipati a tal fine costituiti o, tramite apposito bando, a soggetti privati.

Articolo 21 **Criteri di assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati e mercati nuova istituzione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di anni 12 di posteggio nel mercato è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

2. I bandi sono pubblicati all'albo pretorio e anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

3. Il bando contiene:

a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di posteggi vacanti di mercato esistente o nuovo;

b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della L.R.62/2018 e s.m.;

c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi; nel caso di affidamento di posteggio per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto a rispettare la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo.

d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.

5. In caso di pluralità di domande concorrenti, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato. A parità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo

discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche.

Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.

Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti all'imprenditoria femminile.

b) fatto salvo quanto previsto dal punto a), nel caso in cui il mercato sia localizzato nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

c) data ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 22

Assegnazione posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:

a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992;

b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. n.45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della L.R.n. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse. Nel caso in cui non siano presenti imprenditori agricoli dell'ambito di competenza, il posteggio riservato può essere assegnato a un imprenditore agricolo appartenente ad altro ambito territoriale.

2. Alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:

a) di anni 12 con validità estesa all'intero anno;

b) di anni 12 con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 23

Criteri di variazione per miglione e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati ecc) il comune può indire un bando per la miglione, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.

2. Il bando per la miglione può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita e motivata richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.

3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.

4. I criteri per la miglione del posteggio sono i seguenti:

a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, anche in maniera discontinua, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio;

c) rispetto, per effetto della miglione e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste nel mercato.

5. Lo scambio di posto fra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizione che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera. Apposita domanda, con firma congiunta dovrà essere inoltrata al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sulle autorizzazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Dopo l'atto di scambio le autorizzazioni interessate non possono essere oggetto di cessione o affidamento per almeno due anni dal perfezionamento dello stesso.

6. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.

Articolo 24

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando;
- b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
- c) nell'ambito dell'area di altro mercato settimanale, su scelta dell'operatore tra i posteggi disponibili, qualora non via sia disponibilità di posteggio all'interno dell'area del mercato occupato.

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle opzioni dell'operatore.

Articolo 25

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite. L'area va resa obbligatoriamente libera entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.

4. L'Ufficio competente - Polizia Municipale - provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato e le trasmette mensilmente allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

5. L'elenco delle presenze è pubblico e ed è consultabile dietro apposita richiesta.

Articolo 26

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato o fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico individuato per il posteggio. In mancanza di spuntisti appartenenti allo stesso settore merceologico, il posteggio può essere assegnato a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche anche di altro settore merceologico.

2. A parità di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. La mancata esibizione del titolo abilitativo in originale comporta, per lo spuntista, la non ammissione alla spunta.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti, e comunque secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli/allevatori, occasionalmente liberi o non assegnati, è attribuita in via prioritaria , a soggetti appartenenti alla stessa categoria e tipologiamerceologica, altrimenti secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 27

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 28

Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 29

Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle problematiche legate alla viabilità ;
 - b) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - c) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - d) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Titolo 3

Fiere

Articolo 30

Definizione delle Fiere

1. Le Fiere si distinguono in fiere ordinarie e fiere promozionali.
2. Per fiera ordinaria si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati per il commercio su area pubblica e in occasione di particolari ricorrenze o festività.
3. La Fiera promozionale è quella iniziativa avente le caratteristiche definite dall'art.35.
4. La Fiera ordinaria è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno, come previsto all'art.43, c.8 della L.R. n.62/2018 e s.m. e i.
5. Possono essere istituite nuove fiere, demandando la localizzazione ed il numero/tipologia degli operatori, con atto di Giunta, fino al massimo di n 2, previo confronto con le organizzazioni dicategoria più rappresentative e con le associazioni dei consumatori.

Articolo 31

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione nella fiera sono rilasciate mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze maturate nella fiera. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche.

Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.

Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti all'imprenditoria femminile.

b) nel caso in cui la fiera sia localizzata nel centro storico o in area avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

c) data ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Le domande di rilascio delle concessioni sono presentate a partire dal 20° e fino al 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel BURT.

3. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

6. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

7. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino a due posteggi nell'ambito della stessa fiera.

Articolo 32

Posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, mediante idonea iscrizione alla competente Camera di Commercio.

Articolo 33

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Qualora l'operatore assegnatario nel giorno di svolgimento della fiera normale o nella fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 34

Decadenza della concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio è dichiarata decaduta nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87 della L.R62/2018.

2. Nelle fiere normali di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata della fiera.

Articolo 35

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altra attività economica ed iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del cinquanta (50)% dei posteggi da assegnare.

3. Per la partecipazione alle fiere promozionali si rilasciano le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

4. Oltre quelle già programmate il Comune può indire nuove Fiere promozionali, previo confronto con le organizzazioni di categoria degli operatori del commercio maggiormente rappresentative e con le associazioni dei consumatori. E' comunque obbligatorio, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo nei casi in cui vengono programmate ulteriori indizioni delle suddette fiere promozionali.

5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.

Articolo 36

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

1. Il servizio comunale competente rilascia la concessione del posteggio della Fiera, limitata alla durata della stessa, sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
2. In caso di fiera di nuova istituzione, ai fini dell'assegnazione dei posteggi, il Comune approva la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le fiere già istituite, la graduatoria è effettuata sul criterio delle presenze maturate.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
4. I giorni della fiera promozionale sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 37

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 38

Fiere: localizzazione e caratteristiche

1. **Fiere ordinarie:** Antica Fiera di Lastra - Fiera di Malmantile - Fiera di Ginestra F.na - Festa di S. Anna - Festa Medievale di Malmantile - Festività di tutti i Santi - Sagra antichi sapori (vedi schede)
2. **Fiere specializzate:** Mercato dell'antiquariato e Rassegna del fiore

Titolo 4 Posteggi fuori mercato

Articolo 39

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono così individuati:

- Piazza delle Trecciaiole
- Via di San Martino snc
- Via Lungo Vingone snc
- Viale G.Matteotti

(edicola)([vedi schede](#))

2. L'assegnazione di nuovi posteggi o delle autorizzazioni che si rendessero libere avviene tramite bando comunale emesso dal competente Servizio nel rispetto della vigenti normative.

3. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi possono essere introdotte specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione commerciale delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane; in tale caso la specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca della autorizzazione data. Le specializzazioni merceologiche sono individuate in sede tecnica dall'ufficio comunale competente. Possono essere introdotte limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

4. Il Comune rilascia contestualmente la concessione del posteggio, di durata pari a dodici (12) anni e la relativa autorizzazione.

Articolo 40

Decadenza della concessione del posteggio

1. La concessione è dichiarata decaduta nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno, fatti salvi i casi di sospensione volontaria dell'attività ai sensi della L.R. 62/2018, debitamente comunicati con le modalità ed i tempi di cui all'art.87, che regola anche le procedure per la decadenza.

2. E' fatto obbligo all'operatore di comunicare allo Sportello unico per le attività produttive i giorni di chiusura dell'attività.

Titolo 5

Commercio itinerante

Articolo 41

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle o altre attrezzature appoggiate al suolo esternamente al mezzo.

2. L'esercizio del commercio itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. Non è consentito all'operatore itinerante, anche imprenditore agricolo, di fermarsi nello stesso punto per più di due ore. Lo spostamento dovrà avvenire ad una distanza superiore a metri cinquecento e l'operatore non potrà ritornare nei luoghi dove è già avvenuta la sosta prima di 5 ore.

4. È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane poste ad una distanza inferiore a metri cinquecento in linea d'aria da quelle dove si svolge il mercato o la fiera.

5. Nel centro storico, in occasione di particolari ricorrenze o nei giorni festivi tramite apposita domanda è ammesso commercio in forma itinerante, in deroga al comma 3, per la vendita di specifici prodotti tradizionali, quali gelati, caldarroste, zucchero filato, palloncini; la vendita non può essere effettuata con autoveicolo, ma deve essere svolta tramite attrezzature tradizionalmente collegate ai prodotti venduti e comunque compatibile con il decoro del centro storico; la domanda di autorizzazione deve contenere specifica descrizione dei mezzi utilizzati. Il servizio competente determina sulla base delle richieste avanzate un numero massimo di accoglimento; nel caso di concorrenza fra più domande, si dà priorità all'anzianità quale risulta dal registro delle imprese; l'autorizzazione all'accesso ha durata non superiore ai tre mesi.

Articolo 42

Zone vietate

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

- a) nel Centro storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle mura civiche, ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 41;
- b) nelle seguenti strade:

- via Chiantigiana,
- via Livornese,
- via Ponte Nuovo,
- p.zza Egisto Ferroni,
- via Vecchia Pisana,
- via Maremmana,
- via Redipuglia.

Sulle Strade urbane di quartiere e sulle Strade locali, l'esercizio è consentito limitatamente alle apposite fasce o aree di sosta e ai parcheggi;

- c) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo
- d) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata (anche oltre le ore 20.00 o prima delle ore 8.00);
- e) nelle Z.T.L., nonché in tutti i casi di circolazione limitata per esigenze di prevenzione dagli inquinamenti;
- f) nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma;
- g) qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può altresì individuare aree in cui, per l'eccessivo affollamento rispetto allo stato dei luoghi, per il possibile insorgere di situazioni di degrado conseguente all'abbandono indiscriminato di rifiuti, per il pregiudizio al libero utilizzo ed alla fruizione cui gli spazi pubblici sono destinati in favore dell'intera collettività, nonché per le conseguenze negative che ne derivano al decoro urbano, vietare l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, in particolare di alimenti e bevande.

Titolo 6

Concessione temporanea di aree pubbliche

Articolo 43

Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) Favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) Promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
 - c) Valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.
2. Per il rilascio delle concessioni temporanee, il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e quelle dei consumatori, indice bando comunale, al quale viene data idonea pubblicità.
3. Nel bando devono essere indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, il numero dei posteggi, i criteri di priorità ed i termini per la presentazione delle domande.
4. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, ricorrenze dei morti, etc possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico su richiesta dell'operatore, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, quali alberi di natale, fiori, dolciumi, coriandoli ed articoli carnevaleschi.
5. E' consentito all'organizzatore di iniziative di promozione del territorio, di animazione, culturali, sportive o di altra natura religiosa o sociale, individuare direttamente fino ad un massimo di 8 operatori su area pubblica, per l'effettuazione di attività di vendita nell'ambito della manifestazione promossa. E' fatto obbligo all'organizzatore di verificare i requisiti del soggetto partecipante e di trasmettere l'elenco dei soggetti al Comune.
6. Nel caso di cui al comma 4, le concessioni devono essere richieste prima di trenta giorni dall'inizio della manifestazione. Sono individuate con determinazione del Dirigente del Servizio comunale competente le date di inizio delle manifestazioni e degli eventi che non hanno date fisse in calendario.

Titolo 7 Sanzioni

Articolo 44

Sanzioni e Disposizioni finali

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza il prescritto titolo abilitativo o senza la concessione di posteggio, quando prevista, ovvero senza i requisiti o professionali per l'esercizio dell'attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, con sequestro contestuale delle attrezzature e della merce e con eventuale successiva confisca delle stesse.
2. Del pari, è assoggettato alla sanzione di cui al comma precedente chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza il permesso previsto dall'art.8, comma primo, del presente regolamento.
3. In assenza del titolare, chiunque eserciti senza la qualifica di dipendente o collaboratore o senza i requisiti previsti dalla norme regionali – art.11 e art. 12 L.R. 68/2018 sm., è punito con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500; la sanzione è comminata al titolare del titolo abilitativo.
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.
5. Nei casi di particolare gravità o di violazione reiterata, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
6. Nel caso di sospensione o di revoca, queste sono disposte con lo stesso provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 45

Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del Servizio comunale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a euro 516.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 46

Norma di rinvio

Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari adottate in forma automatica per quanto riguarda le parti non sostanziali.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione.
Dall'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate le vigenti norme statutarie o regolamentari in materia.